



Reintegra per licenziamento illegittimo: lavoratore ricollocato in luogo e mansioni originarie

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 luglio 2024, n. 18892, ha deciso che l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro emanato dal giudice nel sanzionare un licenziamento illegittimo esige che il lavoratore sia in ogni caso ricollocato nel luogo e nelle mansioni originarie, salva la facoltà per il datore di lavoro di disporre, con successivo provvedimento, il trasferimento ad altra unità produttiva, laddove ne ricorrano le condizioni tecniche, organizzative e produttive previste dall'articolo 2103, cod. civ., salva la dimostrata impossibilità, la cui prova incombe sul datore di lavoro, dovuta a insussistenza di posti comportanti l'espletamento delle ultime mansioni o di mansioni equivalenti.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più